

In occasione dell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel settore dei giochi e delle scommesse, per la quale si fa rinvio ad altra parte delle presente Relazione, la Commissione ha rappresentato al Parlamento come il sostanziale anonimato che contraddistingue l'uso di *bitcoin*, come delle altre valute virtuali, nel regolare transazioni di *betting* o di *gaming on-line*, ben si presta più ampiamente ad un uso illecito da parte delle organizzazioni criminali e mafiose. In tal senso, la Commissione ha avanzato talune proposte di carattere normativo che sono state prontamente recepite nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (vedi *infra* §. 4.5.1). Si tratta di alcune prime misure a carattere preventivo che tuttavia meritano di essere ulteriormente rafforzate in coordinamento con le iniziative assunte in ambito europeo e internazionale.

### Mafia e imprenditoria collusa: il caso Lombardia

La criminalità organizzata, in particolare la ‘ndrangheta radicata in Lombardia, ha ormai compreso che il controllo di realtà imprenditoriali determina una serie di vantaggi: è fonte di guadagno immediato; permette l'immissione nel circuito legale di denaro provento di attività illecite, attraverso operazioni di riciclaggio; garantisce, attraverso la gestione e la direzione della società, la disponibilità di posti di lavoro da assegnare per creare consenso sociale al sodalizio mafioso; il depauperamento del capitale aziendale è funzionale a implementare le illecite attività del gruppo mafioso o a mantenere le famiglie dei sodali detenuti o finanziare la latitanza di ‘ndranghetisti. Peraltro, il controllo di un'impresa consente all'organizzazione criminale di assumere fittiziamente nell'azienda i propri sodali - specie se indagati, imputati o condannati - in modo che la retribuzione attribuita giustifichi la titolarità di beni in modo che non appaiano sproporzionali rispetto alla loro capacità reddituale, nonché di avere una rispettabilità sociale, trattandosi, formalmente, di normali imprenditori.

La presenza e il radicamento di organizzazioni criminali di origine calabrese in Lombardia è confermata dalle numerose indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Milano e di quelle condotte nel distretto. È una ‘ndrangheta che ora, dopo anni di insediamento in Lombardia, ha acquisito un grado di indipendenza rispetto all'organizzazione di origine, con la quale ha continuato comunque ad intrattenere rapporti. I suoi appartenenti, dimorando al nord ormai da più generazioni, hanno progressivamente acquisito una piena conoscenza del territorio, così consolidando rapporti con le comunità locali e privilegiando contatti con rappresentanti della politica e delle istituzioni locali.

L'esistenza di una struttura criminale denominata “la Lombardia” avente carattere unitario e verticalizzato è stata definitivamente accertata nel giugno 2014 dalla Corte di cassazione che, nel confermare le condanne pronunciate nel procedimento “Crimine-Infinito”, ha posto in luce, da un lato, la spiccata connotazione mercatista della ‘ndrangheta lombarda (finalità di acquisizione di attività economiche, oltreché la commissione di delitti quali estorsione, usura, traffico di rifiuti, recupero crediti con attività intimidatorie) e, dall'altro, il suo avvalersi di un peculiare “capitale sociale” dove ha assunto enorme peso come *driver* per il suo radicamento nel territorio la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni ad entrare in rapporti di reciproca convenienza con il sodalizio mafioso<sup>244</sup>.

D'altro canto, l'esistenza della ‘ndrangheta in Lombardia è stata accertata giudiziariamente anche da altre successive sentenze. Nel 2015 è divenuta definitiva la sentenza relativa ai 41 imputati giudicati con rito ordinario nell'anzidetto procedimento “Crimine-Infinito” che ha ribadito l'unitarietà della ‘ndrangheta. Nel 2017 è diventata, poi, irrevocabile la sentenza della corte d'appello di Milano del 13 maggio 2016 nell'ambito dell'indagine Insubria<sup>245</sup>, importante anche per

<sup>244</sup> Cfr. la già citata sentenza del 6 giugno 2014 con cui la Corte di cassazione - sezione VI, ha confermato le condanne pronunciate nel procedimento “Crimine - Infinito” in primo e secondo grado dal tribunale e dalla corte d'appello di Milano.

<sup>245</sup> Doc. 388.1-2. Proc. pen. n. 45739/2012 RGNR.

il fatto di aver riconosciuto l'operatività in territorio lombardo di ulteriori tre “locali” di ‘ndrangheta<sup>246</sup>, oltre ai sedici giudiziariamente già accertati nell’indagine Infinito<sup>247</sup>, nonché per lo svolgimento in detto territorio di veri e propri *summit* mafiosi sotto il nome di “mangiata”<sup>248</sup> e del compimento di rituali per l’attribuzione di alte cariche in seno all’organizzazione criminale<sup>249</sup>.

Ciò premesso, le finalità spiccatamente economiche e le relazioni con il mondo dell’imprenditoria locale sono aspetti della ‘ndrangheta lombarda cui anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha dedicato particolare attenzione anche nella sua ultima relazione annuale<sup>250</sup>. Si riconosce che la ‘ndrangheta è, tra le organizzazioni criminali, quella più orientata ad esportare le proprie condotte criminali dai territori di origine anche per realizzare finalità economico-imprenditoriali e condizionare gli apparati amministrativi.

Grazie alla crisi economica e alla conseguente restrizione del credito bancario, la ‘ndrangheta è riuscita a porsi come interlocutore privilegiato degli imprenditori in cerca di linee di credito non convenzionali, così entrando in affari con le imprese e spesso ottenendone l’assoluto controllo con estromissione sostanziale dei precedenti titolari, grazie anche all’omertà delle vittime determinata non solo da paura ma anche dai pregressi rapporti con i componenti del sodalizio (richieste di prestito, richieste di recupero crediti, altri favori).

In diverse indagini è stato accertato come, nell’attuale situazione economica caratterizzata dalla scarsità di lavori pubblici, dalla contrazione del credito bancario e dal contenimento dei costi, l’imprenditoria abbia ricercato contatti con la ‘ndrangheta allo scopo di fare affari con la stessa e di ricavarne (momentanei) vantaggi, rappresentati dall’acquisizione di capitali ingenti, dalla possibilità di disporre di metodi convincenti per il recupero di crediti anche di ingente valore, dall’imporsi nel territorio in posizione dominante a scapito della concorrenza, consentendo così alla ‘ndrangheta di acquisire il controllo, diretto o indiretto, di società operanti in vari settori (edilizia, trasporti, giochi, smaltimento rifiuti) e di appalti pubblici, riciclando capitali criminosi nell’economia legale.

In tal senso vanno letti i tentativi di infiltrazione, nel passato, nei lavori legati ad Expo 2015 e, nel presente, di acquisizione di attività economiche e imprenditoriali, utilizzando lo strumento della corruzione con alterazione dei principi di legalità, trasparenza, libertà di iniziativa economica e libera concorrenza.

Tra le condizioni di contesto che hanno consentito tutto ciò, assume un ruolo centrale, come detto, il “capitale sociale della ‘ndrangheta”, ovvero la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni ad entrare in rapporti – per una reciproca convenienza - con il sodalizio mafioso. Particolarmente significativa, in tal senso, la condanna a docili anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, riportata nel processo “Infinito” dal direttore sanitario dell’epoca della ASL di Pavia che, oltre ad occuparsi dei problemi sanitari degli associati, indirizzava il pacchetto di voti calabrese in occasione delle competizioni elettorali, destinandolo al miglior offerente.

<sup>246</sup> Calolzio Corte (LC), Cermenate (CO), Fino Mornasco (CO).

<sup>247</sup> Bollate (MI), Bresso (MI), Canzo (CO), Cormano (MI), Corsico (MI), Desio (MB), Erba (CO), Limbiate (MB), Milano, Mariano Comense (CO), Legnano (MI), Pavia, Pioltello (MI), Rho (MI), Seregno-Giussano (MB), Solaro (MI).

<sup>248</sup> Nel procedimento Insubria in punto di rilevanza delle “mangiata” si è significativamente sottolineato come: “Il gesto del mangiare assieme, e massimamente del consumare insieme la carne di capra, ha il valore ceremoniale di una conferma dei valori di solidarietà ed amicizia reciproca (...) parte integrante di un momento significativo per la vita dell’organizzazione. Ad esempio, la cerimonia di conferimento di una dote trova il suo necessario complemento in una “mangiata” cui partecipa, esprimendo per la prima volta il suo nuovo *status*, l’uomo d’onore che ne è stato il beneficiario” (passo tratto dalla sentenza n. 1743/98 emessa dal tribunale di Milano – processo cosiddetto “I fiori della notte di San Vito”). La dimensione collettiva del “mangiare assieme” si esprime in gesti dal forte contenuto sociale e di spessore comunicativo.

<sup>249</sup> Probabilmente per la prima volta, si è assistito in diretta al conferimento della “santa” a Giovanni Buttà, avvenuto il 12 aprile 2014 a Castello di Brianza (LC) e, il successivo 31 maggio 2014, al conferimento del “vangelo” a Raffaele Bruzzese, Luciano Rullo, Bartolomeo Mandaglio e Antonino Panuccio, captando con chiarezza la recita delle formula da parte dei conferenti.

<sup>250</sup> Doc. 1404.1. Relazione annuale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016).

Come già accennato, uno dei principali terreni di incontro tra organizzazioni mafiose, politica e imprenditoria è rappresentato dal settore degli appalti pubblici.

In ragione di presidi posti dalla normativa antimafia e dei controlli sull’imprese, oggi il *modus operandi* delle organizzazioni, finalizzato ad aggiudicarsi l’appalto, è divenuto quello di frapporre tra sé e l’amministrazione un terzo soggetto formalmente estraneo, una nuova società partecipata e amministrata da prestanome riconducibili alle famiglie malavitose, ma da loro formalmente distinta. Ciò viene attuato attraverso la costituzione di: società di capitali, per lo più nella forma di società a responsabilità limitata, sottocapitalizzate; società cooperative, appositamente costituite per l’esecuzione specifica di un lavoro, il cui punto di forza è rappresentato proprio dalla temporaneità della durata del rapporto, limitato nel tempo alla realizzazione dell’opera; raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti per occultare la presenza di società direttamente riconducibili ai sodalizi criminali. Assume altresì rilievo la forma di infiltrazione nell’economia operata attraverso l’imposizione alle maggiori realtà imprenditoriali, anche di carattere nazionale (interlocutori privilegiati per l’aggiudicazione degli appalti in ragione della loro storia economico-lavorativa), di imprese legate ad associazioni criminali per l’esecuzione di piccoli lavori di subappalto.

Ultimamente, e la vicenda Expo ne è uno degli esempi, l’infiltazione nei cantieri avviene nella forma dell’“intrusione fattuale”. Tale modalità consiste nel controllo di fatto del cantiere e delle sue attività attraverso l’imposizione della presenza capillare e attiva dei propri uomini, specialmente nelle attività di movimento terra, o attraverso l’imposizione dell’impiego di manodopera irregolare.

Sono numerosi i procedimenti penali, approdati quanto meno alla fase di dibattimento, in cui sono emersi rapporti tra la ‘ndrangheta operante in Lombardia e l’imprenditoria locale, tra i quali meritano menzione i seguenti:

- l’indagine “Caposaldo”, a carico di esponenti della ‘ndrangheta della famiglia Flachi condannati in via definitiva (proc. pen. n. 33364/2011), che si erano infiltrati in vari settori dell’economia lombarda, quali il movimento terra, la gestione di impianti sportivi comunali, i trasporti, le forniture ad imprese, nonché l’esercizio di forme di condizionamento delle elezioni amministrative;
- l’indagine “Blue Call” in cui è emerso che una importante realtà aziendale, un *call center* con oltre mille dipendenti e un fatturato di rilievo, era caduta sotto il pieno controllo della famiglia di ‘ndrangheta dei Bellocchio a seguito di una originaria richiesta di aiuto e protezione avanzata proprio da parte degli stessi imprenditori; il procedimento si è concluso con sentenze irrevocabili per i reati di intestazione fittizia di beni ed estorsione aggravati ex articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, anche nei confronti del titolare di uno studio di commercialisti (proc. pen. n. 35322/2012);
- il procedimento penale n. 12053/2011 eseguito nei confronti di un’associazione, capeggiata da un soggetto affiliato alla ‘ndrangheta e all’epoca dei fatti “reggente” della “locale” di Desio (MB), dedita al contrabbando, usura ed estorsione e al conseguente riciclaggio dei proventi illeciti e che si avvaleva di una vera e propria “banca clandestina” per accumulare e gestire gli ingenti capitali di origine delittuosa, allargare e rafforzare il proprio potere non solo in termini economici ma anche di vero e proprio condizionamento mafioso e, infine, per assumere il controllo della gestione di diverse aziende e di patrimoni immobiliari di elevato valore<sup>251</sup>;
- l’indagine “Valle-Lampada”, procedimento definito con sentenza passata in giudicato (proc. pen. n. 46229/2008) di condanna nei confronti di esponenti della ‘ndrangheta dell’omonima cosca, di imprenditori e professionisti, nonché di alcuni magistrati e appartenenti infedeli alla Guardia di finanza, per associazione di tipo mafioso,

<sup>251</sup> Per tale procedimento nei confronti di chi ha scelto riti alternativi si è già pervenuti a sentenza all’esito di rito abbreviato. Alla data di approvazione della presente Relazione risulta in corso il dibattimento nei confronti degli imputati rinviati a giudizio.

corruzione, usura, estorsione e favoreggiamento aggravato. Il tribunale di Milano, su proposta della direzione distrettuale antimafia, ha applicato la misura della sorveglianza speciale a varie figure professionali (commercialisti, funzionario dell’Agenzia delle entrate, imprenditori) che, senza assurgere alla figura del concorrente esterno o del partecipe, hanno obiettivamente agevolato, con la loro attività, la ‘ndrangheta, in particolare i Valle-Lampada.

L’esame degli atti dei citati provvedimenti e di altri di analoga natura su fatti commessi in Lombardia dimostrano che l’imprenditoria non si limita a subire la ‘ndrangheta, ma fa affari con la stessa, spesso prendendo l’iniziativa per il contatto con la criminalità organizzata e ricavandone vantaggi, sia pur momentanei.

Se questo è il risultato criminologico che ci consegnano le indagini condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, ne deriva, come sottolineato alla Commissione dai magistrati della locale procura, che difficilmente l’imprenditore che entra in rapporti con la ‘ndrangheta può presentarsi come “vittima”; ciò in piena aderenza a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ‘imprenditore colluso’ è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l’associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità”<sup>252</sup>.

Ma questo non è l’unico esempio dell’ambiguità del rapporto tra mafia e imprenditoria verificatosi nella regione. Oltre ai fatti accennati con riferimento al procedimento Insubria di cui si è detto, in un’altra indagine di competenza distrettuale<sup>253</sup> è venuto alla luce, per esempio, un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere, in sede di approvazione del piano regolatore generale (PRG) del comune di Trezzano sul Naviglio, modifiche delle destinazioni d’uso delle aree a vantaggio di alcuni imprenditori. Nel sistema corruttivo erano coinvolti, oltre ai due imprenditori interessati ad ottenere le modifiche, assessori comunali, esponenti politici e il comandante della polizia locale. Significativo è il fatto che nell’ambito del procedimento sia stata applicata la normativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001<sup>254</sup> nei confronti delle società facenti capo agli imprenditori per il reato di corruzione e dello studio di una commercialista che per conto di uno degli imprenditori corruttori è risultata svolgere attività di vero e proprio “spallonaggio” all’estero di somme di denaro in contanti, per riciclaggio. Si è trattato del primo caso in Italia di applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa degli enti ad uno studio professionale. Gli imputati hanno definito la loro posizione con un rito alternativo e sono stati condannati con sentenze irrevocabili.

Il rapporto con l’imprenditoria lombarda, tuttavia, non è appannaggio esclusivo della ‘ndrangheta. Anche cosa nostra ha dimostrato di avere tutt’oggi una, forse inattesa, vitalità nelle attività imprenditoriali in Lombardia e, tra queste, le iniziative connesse al quartiere fieristico di Milano. Emblematica, al riguardo, è l’indagine condotta dagli inquirenti milanesi<sup>255</sup> che ha disvelato le illecite attività di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una

<sup>252</sup> Cass. Sez. 5, sentenza n. 39042 del 1° ottobre 2008. Nel caso di specie la Corte, dopo aver precisato che “imprenditore vittima” è, invece, quello che soggiogato dall’intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno – ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto il ricorrente “colluso” con un’associazione mafiosa, di cui aveva condiviso propositi di infiltrazione nell’attività economico-imprenditoriale della raccolta dei rifiuti. In senso conforme: Cass. Sez. 6, sentenza n. 30346 del 18 aprile 2013, ove l’imprenditore operava nell’ambito della gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un’attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue; Cass. Sez. 2, sentenza n. 49093 del 1° dicembre 2015; Cass. Sez. 5, sentenza n. 47574 del 7 ottobre 2016.

<sup>253</sup> Proc.pen. n. 35867/2012. Doc. n. 892.1.

<sup>254</sup> Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

<sup>255</sup> Proc.pen. n. 44309/14. Doc. n. 1121.

serie indeterminata di reati in materia di evasione fiscale, con l'aggravante di aver agevolato cosa nostra, reati realizzati con un complesso meccanismo fraudolento e attuato attraverso una serie di società caratterizzate da profili di opacità degli assetti proprietari e di gestione, tra le quali quella di maggior rilievo era il Consorzio Dominus, una società consortile a responsabilità limitata, operante nell'ambito dell'organizzazione fieristica con consolidati rapporti commerciali con la Nolostand Spa, società controllata totalmente da Fiera Milano Spa. Il vero *dominus* di questo consorzio, occultato dietro lo schermo di un prestanome, era in realtà un imprenditore in rapporti con un soggetto già imputato di appartenere alla famiglia mafiosa di Pietraperzia (EN)<sup>256</sup>. Sono state accertate numerose violazioni tributarie che hanno consentito di creare ingenti fondi extrabilancio, attraverso il sistema classico di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui l'emittente la fattura falsa restituisce il denaro a chi ha pagato la fattura, dedotta una commissione quale compenso per il "rischio penale".

L'elemento caratterizzante tale vicenda criminosa, così come hanno sottolineato i magistrati della direzione distrettuale antimafia nel corso delle audizioni, è il fatto che un tale meccanismo fraudolento è stato reso possibile anche da una serie di manchevolezze e superficialità e, non da ultimo, da connivenze da parte di soggetti appartenenti al mondo dell'imprenditoria e delle professioni liberali: notai, amministratori di aziende di non piccole dimensioni, commercialisti. Una "zona grigia" di imprenditori e professionisti che sostanzialmente "non ha voluto vedere" quello che accadeva intorno a loro<sup>257</sup>.

Un altro caso, analogo per diversi profili, attiene ad un procedimento penale della direzione distrettuale antimafia di Milano relativo al radicamento della famiglia catanese Laudani ("mussi ri ficurinu") nel tessuto imprenditoriale lombardo, nel quale sono state formulate imputazioni per i reati di associazione per delinquere, appropriazione indebita, traffico di influenze illecite e violazioni tributarie, tutti aggravati *ex articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991*<sup>258</sup>. Una serie di società cooperative, gestite da prestanomi in modo quantomeno spregiudicato sotto il profilo tributario e previdenziale, dopo un breve periodo venivano poste in liquidazione. Seguendo uno schema criminale consolidato, altri soggetti provvedevano ad emettere fatture per operazioni inesistenti, per poi incassare il denaro e, infine, retrocedere all'utilizzatore della fattura le somme ricevute, dedotta una commissione per il "rischio penale". Parte del denaro restituito dall'emittente la fattura falsa veniva utilizzato per il sostentamento della famiglia mafiosa dei Laudani e a tal fine portato in Sicilia *brevi manu* e lì consegnato ad esponenti della famiglia. Il sodalizio criminale non mancava di perpetrare anche atti di corruzione tra privati; sono state infatti accertate dazioni ad esponenti di filiali italiane di una primaria società straniera della grande distribuzione (Lidl) per ottenere appalti o l'esecuzione di interventi edilizi. L'attività investigativa ha coinvolto numerose imprese e sono stati utilizzati, quali strumenti di aggressione ai rapporti tra sodalizi mafiosi e impresa, sia le misure *ex decreto legislativo n. 231 del 2001*, sia sequestri preventivi, sia la misura di cui all'articolo 34 del codice antimafia nei confronti di tre direzioni generali della Lidl. Il GIP di Milano ha emesso, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, decreto di giudizio immediato nei confronti degli imputati.

Infine, si segnalano le evidenze emerse in un procedimento ascritto nei confronti di soggetti che hanno assicurato sostegno logistico e finanziario a esponenti di cosa nostra appartenenti al mandamento "Pagliarelli"<sup>259</sup>. L'autorità giudiziaria ha contestato non solo il favoreggiamento della latitanza di esponenti di cosa nostra, ma anche reati in materia di sfruttamento della manodopera

<sup>256</sup> L'esistenza di questa famiglia mafiosa è stata più volte attestata a livello giurisprudenziale, da ultimo con sentenza della Corte di cassazione dell'11 novembre 2015.

<sup>257</sup> Gli imputati sono stati tutti condannati in primo grado ed è stata disposta la confisca delle quote sociali, di immobili, mobili registrati e di rilevanti somme di denaro. Alcune di tali misure sono state emesse a seguito di rito abbreviato (sentenza del GUP del 3 febbraio 2017), altre con sentenza del 3 febbraio 2017 di applicazione della pena su richiesta delle parti e, per gli altri, all'esito del dibattimento, con sentenza del 5 dicembre 2017. Con la misura *ex articolo 34 del decreto legislativo n. 159 del 2011*, è stata attinta dapprima Nolostand Spa e poi la controllante Fiera Milano Spa.

<sup>258</sup> Proc.pen. n. 23876/2015. Doc. n. 1474.

<sup>259</sup> Proc.pen. n. 11665/08 Doc. n. 840 e proc. pen. n. 12915/2012 Doc. n. 477.

clandestina ed emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Il rapporto con l'imprenditoria locale in questo caso era regolato da rapporti estorsivi. L'associazione, attraverso una pluralità di cooperative di servizi facenti capo agli imputati, era dedita al favoreggimento della permanenza sul territorio italiano di manodopera clandestina impiegata dalle cooperative e, più in generale, all'acquisizione di forme di controllo di attività economiche per mezzo di meccanismi di insinuazione nel tessuto socio economico-finanziario lombardo, destinando parte dei profitti così acquisiti al sostegno logistico e finanziario ai familiari di mafiosi detenuti in Lombardia.

### **La mafia nell'economia come *brand***

Un fenomeno che è stato osservato dalla Commissione nel corso della legislatura e che ha destato inquietudine anche negli organi di informazione, riguarda l'utilizzo per fini commerciali del *brand* "mafia" o, più in generale, di denominazioni, marchi e insegne che evocano riferimenti alla mafia o ad esponenti mafiosi noti alle cronache per essere stati artefici di efferati crimini. Non di rado è accaduto, purtroppo, che questo espediente sia stato utilizzato anche come veicolo di promozione all'estero di alcuni prodotti agroalimentari per connotare in modo più spiccato il loro essere *made in Italy*.

Si tratta di un fenomeno, invero, non del tutto nuovo in altri segmenti dell'economia, qualora si consideri che già da tempo è noto nel campo musicale lo sfruttamento ai fini commerciali dell'esaltazione dell'epopea del paradigma mafioso e della subcultura criminale, cui è riconducibile, per esempio, una non marginale linea narrativa dei cosiddetti neomelodici e alcune raccolte di brani presenti sul mercato sotto la voce "musica della mafia". Così pure, non mancano prodotti commercializzati con denominazioni allusive al contesto mafioso del luogo di origine<sup>260</sup> e il proliferare di una serie di oggetti di *merchandising* (magliette, gadget di vari generi, video-giochi, "pizza mafia", eccetera) evocativi di una simbologia che rimanda allo stereotipo "Italia-mafia" o "italiano-mafioso" e viceversa.

Ad avviso della Commissione, vi è stata sinora una certa sottovalutazione sui riflessi sociali di un tale sfruttamento economico che, a prescindere di ogni altra valutazione, si presta ad essere un subdolo veicolo di promozione o di sostegno della sottocultura mafiosa in Italia e nel mondo. Così pure, non è stato probabilmente approfondito in modo sufficiente il livello di "irresponsabilità sociale" delle imprese legali, concetto più sopra già accennato, che qui si spinge sino al punto di sfruttare senza esitazione il paradigma o l'allusione mafiosa per fini commerciali. Infine, in una logica puramente economica, occorrerebbe riflettere sul fatto che dietro questa "offerta" di un prodotto mafioso vi è una "domanda" che l'alimenta, evidentemente composta da "consumatori" per i quali la mafia non è un disvalore.

Sotto questo profilo, di maggiore gravità sono le situazioni in cui l'imprenditore non solo utilizza commercialmente il nome "mafia", ma addirittura ne deposita il marchio per poterlo sfruttare legalmente e tutelarsi da eventuali concorrenti. In Italia, presso l'Ufficio italiano marchi e brevetti sono iscritti circa venti marchi, ancorché si tratti di *brand* al momento poco popolari. In Europa, presso l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale<sup>261</sup> (EUIPO) risultano iscritti circa trenta marchi che contengono la parola "mafia" o riferimenti ad essa riconducibili.

La Commissione ha inteso approfondire la tematica, affrontando, in particolare, il caso, forse più eclatante, relativo alla catena di ristoranti spagnola "*la mafia se sienta a la mesa*" (la mafia si siede a tavola).

<sup>260</sup> Ad esempio, il liquore "Amaro del boss".

<sup>261</sup> Già UAMI, Ufficio per l'armonizzazione del marchio interno. Il 23 marzo 2016, con l'entrata in vigore del regolamento CE 2015/2424, ha cambiato la propria denominazione in EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Si tratta di un organismo dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria ed istituito come agenzia decentrata dell'Unione per offrire la tutela dei diritti delle proprietà intellettuali alle imprese. Dal 1994, anno di fondazione, ha sede ad Alicante (Spagna) ove sono gestite le registrazioni dei marchi UE nonché dei disegni e modelli comunitari registrati.